

CITTÀ DI TORINO
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

cronologico n. 265 del 3 settembre 2009

OGGETTO: Variante parziale n. 195 al P.R.G. – “Albergo Scoiattolo”.

Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale.

Premesso che:

la Divisione Urbanistica ed Edilizia privata – Coordinamento Pianificazione Urbanistica – Settore Urbanistica e Patrimonio Storico, ha predisposto il progetto di Variante parziale, formata ai sensi dell’art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., riguardante un immobile sito in Viale XXV Aprile 186.

L’area oggetto di variante parziale:

- è collocato nella parte est della Città, appartenente alla Circostrizione Amministrativa n. 8 (S. Salvario – Cavoretto – Borgo Po) e situato nella collina torinese in riva destra del fiume Po;
- è destinata dal Piano Regolatore vigente ad area normativa AR” compresa nella Zona urbana consolidata collinare R7 con indice di edificabilità fondiaria pari a 0,20 mq SLP/mq SF;
- ricade all’interno del centro abitato ai sensi dell’articolo 81 della Legge Urbanistica Regionale;
- ricade in un contesto già edificato, classificato di categoria C (ex D.M. 1444 /68 - “parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla tipologia B”, nel quale gli interventi previsti consistono nella riqualificazione dell’edificio esistente all’interno della sagoma e non si prevedono nuovi volumi);
- in base alla Variante n. 100 al P.R.G., risulta compresa nella sottoclasse IIIb3 (C); tale sottoclasse comprende i settori dei versanti collinari o situati al piede di versanti con caratteristiche analoghe a quelle della sottoclasse IIIa, ma che, a differenza di queste, sono edificati; anche in questo caso il grado di pericolosità riscontrata è molto variabile.
“Comprende aree già compromesse e profondamente modificate nelle loro caratteristiche geomorfologiche naturali dagli interventi edificatori realizzati nel corso degli ultimi 2-3 secoli e più intensivamente durante gli ultimi decenni. Ferme restando le prescrizioni del P.R.G. sulle edificazioni ricadenti in questa sottoclasse sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia di cui all'art. 4 lettere d2) (esclusa la costruzione di piscine), d3) e d4) delle presenti N.U.E.A. e allegato A, punto 5.E’ inoltre consentita la realizzazione di

locali tecnici, cantine, garage di pertinenza delle abitazioni esistenti, previo uno studio che ne attesti la fattibilità e ne precisi le eventuali limitazioni come meglio prescritto al successivo comma 34”

- è soggetta al vincolo di tutela, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (ex Legge n. 1497 del 20/6/1939).

La Variante, prevede:

- la modifica di destinazione urbanistica dell’area da Area normativa “AR” Aree o complessi di edifici a destinazioni ricettive, espositive e congressuali della Zona collinare ad Area normativa residenziale “R7”;
- la conseguente attribuzione all’area oggetto della variante dei parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi afferenti all’area normativa “R7” e della tavola normativa n. 4 – Zone consolidate collinari.

inoltre:

- non riguarda interventi soggetti a procedure di VIA;
- riguarda un ambito già edificato;
- potrebbe comportare la realizzazione di nuovi volumi a destinazione autorimesse pertinenziali che, in ogni caso, saranno realizzati con le limitazioni e cautele imposte dalle condizioni geologiche sopra richiamate relative alla sottoclasse IIIb3(c);
- riguarda modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;
- interessa un’area vincolata ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- non interessa ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.).

Considerato che la Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, inerente il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. «“Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi», all’Allegato II, punto “Ambito di applicazione”, prescrive che sono, di norma, esclusi dal processo di valutazione ambientale le Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in ambiti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di

salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.).

Si è proceduto pertanto alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità alle fasi di valutazione della procedura V.A.S., secondo la procedura dettata dalla Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, Allegato II, punto “3 Varianti Parziali”.

Con nota, prot. 7375 del 22 giugno 2009, di questo Settore, è stata inviata all’Organo Tecnico Comunale V.I.A., all’ARPA, alla Provincia di Torino Servizio V.I.A e all’ASL TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, il progetto di variante in oggetto per eventuali osservazioni alla prospettata esclusione dalle successive fasi di valutazione della procedura di V.A.S..

La Direzione Suolo, con nota prot. 15487 TO67/28 dell’8 luglio 2009 (prot. Divisione Ambiente 8210 del 13/07/2009), ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS.

Il Settore Gestione Verde, con nota prot. 3587 del 15 luglio 2009 (prot. Divisione Ambiente 8746 del 22/07/2009), ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle fasi di valutazione della procedura di VAS.

La Provincia di Torino, Servizio V.I.A., con nota prot. n. 564514/LB6 del 10 luglio 2009 (prot. Divisione Ambiente 8548 del 17/07/2009), ritenendo che gli interventi previsti nella variante non comportano ricadute ambientali significative e ferme restando le prescrizioni e limitazioni previste dalla classificazione idrogomorfologica attribuita all’area dal PRG, ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle fasi di valutazione della procedura di VAS.

L’ARPA Piemonte, SC06.03 – Attività istituzionali di produzione dell’Area Metropolitana Torinese, con nota con nota prot. n. 83232/SS 06 03 del 29 luglio 2009 (prot. Divisione Ambiente 9471 del 12/08/2009), ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS.

Dato atto che dal 22 giugno 2009, data in cui questo Settore ha inviato la documentazione della variante, è scaduto il termine di trenta giorni per l’invio del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008 n 4.

In conclusione: valutata la tipologia del piano in oggetto (variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della l.u.r.); considerato che è ragionevole ipotizzare che la variante non

produca incremento degli impatti ambientali derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente; visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931; si ritiene che la proposta di Variante in oggetto sia da escludere dalle fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

l'art. 65 dello Statuto della Città;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. di escludere, ai sensi dell'art. 12, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e come previsto dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante parziale n. 195 AL P.R.G. – “Albergo Scoiattolo”, dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per i motivi espressi in narrativa;
2. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti>;
3. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Il Dirigente Settore
Ambiente e Territorio
ing. Federico Saporiti
F.to Federico Saporiti